GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 9 LUGLIO — NUM. 161

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5497** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 febbraio 1888, N. 5192, (Serie 3ª), sui Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio di concerto con quello delle Finanze *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge del 2 febbraio 1888, N. 5192 sovracitata, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1888 sui Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale.*

Art. 1.

I Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale sono legalmente costituiti, agli effetti della legge 2 febbraio 1888 (numero 5192), allorchè il loro regolamento, formato a norma dell'articolo 2 della legge, è trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III, del Codice civile.

Art. 2.

Per ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, di che all'articolo 7 della legge, per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione, e condotta delle acque fino al luogo dove potranno servire ad uso industriale, il Consorzio, la Provincia o il Comune che vogliono eseguirle devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La domanda deve essere accompagnata dal regolamento col relativo certificato di trascrizione, se trattasi di Consorzio, o da apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, provinciali o comunali, relativa all'eseguimento dell'opera, se si tratti di Provincia o Comune, e dal progetto d'arte.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Ministero dei lavori pubblici sul progetto d'arte, si pronunzia in ordine

alla domandata concessione, e assentendovi ne informa la prefettura perchè inviti il Consorzio, o la Provincia, o il Comune a far la domanda del prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza documentata in conformità delle disposizioni portate dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Art. 3.

Per ottenere il concorso a termini dell'articolo 8 e dell'articolo 9 della legge per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino al luogo dove potranno servire ad uso industriale, il Consorzio, la Provincia, il Comune, od il privato devè farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Le nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino al luogo dove potranno servire ad uso industriale, di che all'articolo precedente, possono essere tanto di prima formazione, come di ripresa o di complemento di opere già iniziate all'epoca della promulgazione della legge.

In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto d'arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Ove trattisi di opere di ripresa o di complemento, al progetto d'arte dovrà unirsi una descrizione particolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere eseguite e di quelle da eseguirsi, alle quali ultime esclusivamente si applica il concorso.

Art. 5.

La domanda di che all'articolo 4 deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° Regolamento col relativo certificato di trascrizione, se è il Consorzio che chiede il concorso; deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, se è una Provincia o un Comune;

2° Titolo di concessione o di proprietà dell'acqua;

3° Progetto d'arte in doppio esemplare dell'opera, e il termine entro cui verrà eseguita l'opera stessa;

4° Dichiarazione dei mezzi, coi quali s'intende eseguire i lavori;

5° Dichiarazione della forza motrice che si vuol ottenere;

6° Deliberazione della Provincia o del Comune, sul cui territorio deve farsi l'utilizzazione dell'acqua, colla quale assuma l'obbligo di *concorrere* a sussidiare l'opera in una misura non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato.

Tale deliberazione non occorre, se è la Provincia o il Comune che chiede il concorso, o se la concessione della derivazione è fatta ad un Consorzio di Comuni o Provincie.

Art. 6.

In caso di Consorzi contemplati nell'articolo 16 della legge, costituiti cioè a scopo agricolo ed industriale, la dichiarazione di cui al numero 5° del precedente articolo deve specificare la quantità d'acqua che si destina a scopo d'irrigazione, e la quantità d'acqua che si destina a scopo industriale coll'indicazione della forza motrice che si vuol ottenere.

Art. 7.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, esaminati gli atti, sentito il Ministero dei lavori pubblici sul progetto d'arte e sull'ammontare della spesa e riconosciuta in massima l'attendibilità della domanda, promuove l'avviso del Consiglio del commercio e dell'industria.

Art. 8.

Ottenuto il parere del Consiglio del commercio e dell'industria, il Ministero di agricoltura, industria e commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, e la durata di esso concorso.

Art. 9.

Il decreto di cui all'articolo precedente sarà comunicato in copia alla parte interessata a mezzo della locale prefettura.

Colla comunicazione del predetto decreto sarà restituito: uno degli esemplari del progetto d'arte, rimanendo l'altro conservato negli atti del Ministero.

Art. 10.

Compiuta la costruzione dei nuovi serbatoi o delle nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino al luogo dove potranno servire ad uso industriale, il Consorzio, la Provincia, il Comune o il privato che ha ottenuto il concorso a termini dell'articolo 8, ne darà avviso a mezzo della locale prefettura al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e nello stesso tempo, se ha contratto mutuo o fatta altra operazione finanziaria per avere l'anticipazione dei capitali impiegati nella esecuzione delle opere, presenterà la prova nelle forme legali delle contratte obbligazioni.

Art. 11.

Ricevuto l'avviso, di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, invierà sopra luogo un ingegnere del Genio civile a spese del Consorzio, della Provincia, del Comune o del privato che ha ottenuto il concorso, per determinare, anche in contradittorio della parte interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte di cui è conservato presso il Ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia stata effettivamente raggiunta.

Art. 12.

Sentito il Ministero dei lavori pubblici, sarà accertato con apposito processo verbale di collaudazione, l'eseguimento delle condizioni di cui all'articolo precedente; dopo di che il Ministero d'agricoltura industria e commercio emetterà altro decreto, col quale sarà liquidata la rata annua del concorso dello Stato.

Siffatta rata annua non deve superare, a tenore dell'articolo 13 della legge, l'importo della metà degl'interessi convenuti, esclusa la quota d'ammortamento.

Qualora non fossero convenuti interessi o non se ne presenti la prova, detta rata non potrà oltrepasare il 2 1|2 per cento, cioè la metà della ragione degli interessi legali.

Art. 13.

Il decreto contemplato nell'articolo che precede sarà comunicato ai Comuni o alle Provincie che hanno deliberato il concorso, affinchè ne iscrivano la somma in bilancio. Nel caso di rifiuto si farà luogo allo stanziamento d'ufficio a tenore della legge comunale e provinciale.

Art. 14.

Il pagamento della prima rata di concorso dello Stato, dei Comuni e delle Provincie, avrà luogo dopo un anno dalla data della collaudazione di cui all'articolo 12.

Art. 15.

I Consorzi, costituiti in conformità della legge, i quali, avendo adempiuto le formalità prescritte all'articolo 15 della legge stessa, sono autorizzati con decreto Reale a riscuotere i contributi con le forme, con i privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette, osserveranno le disposizioni indicate negli articoli seguenti (articoli 16 a 32 inclusivi).

Art. 16.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni Comune e, colla firma del capo della Commissione amministrativa del Consorzio o di che ne fa le veci, verranno trasmessi al Prefetto, cui spetta di renderli esecutori.

Essi saranno quindi pubblicati in tutti i Comuni per la parte che a ciascun Comune si riferisce, nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del Consorzio entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno.

Se la Commissione amministrativa non trasmette entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del Consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il Prefetto ne ordinerà l'invio d'ufficio.

Questa disposizione sarà eseguita soltanto ove i Consorzi abbiano fatto ricorso alla Cassa dei depositi e prestiti o al concorso del Governo.

Art. 17.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere alla Commissione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della Commissione Amministrativa sarà ammesso il reclamo al Prefetto da prodursi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 18.

L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere al Prefetto i ruoli di esazione, li accompagnerà per la prima volta col proprio regolamento e col relativo certificato di trascrizione. Successivamente, qualora si facciano modificazioni al regolamento, è obbligo dell'Amministrazione del Consorzio di trasmettere senza ritardo al Prefetto copia legale di quest'atto e certificato della relativa trascrizione; al quale obbligo mancando, il Prefetto sospenderà l'esecutorietà dei ruoli.

Il Prefetto, esaminato il regolamento e trovatolo conforme alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge, lo dichiara esecutorio.

Copia del regolamento insieme al certificato di trascrizione è conservata negli archivi della prefettura.

Art. 19.

La riscossione delle contribuzioni consorziali sarà fatta da un esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla Commissione amministrativa.

Art. 20.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la Commissione amministrativa dovrà darne partecipazione agli Intendenti di Finanza e ai Prefetti delle Provincie in cui sono situati gli opifizi soggetti a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione durerà per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio sarà nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 21.

Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dal regolamento del Consorzio, sarà determinato dalla Commissione amministrativa, la quale fisserà pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. 22.

La nomina dell'esattore speciale sarà fatta dalla Commissione amministrativa e dovrà poi essere sottoposta insieme col relativo contratto all'approvazione del Prefetto.

Art. 23.

L'esattore speciale, o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, potrà pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del Consorzio.

Art. 24.

La nomina dell'esattore speciale dovrà essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualità di servizio.

Art. 25.

Se la Commissione amministrativa non provvederà in conformità al disposto dell'articolo 20, ovvero non nominerà nel tempo prescritto l'esattore speciale, il Prefetto lo nominerà di ufficio ovvero affiderà la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. 26.

L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del Prefetto, dovrà dichiarare che l'accetta e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma che sarà stabilita nel contratto.

Il Consorzio non sarà obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del Prefetto.

Art. 27.

L'esattore speciale prima di assumere l'ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presterà una cauzione in beni stabili o mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con un deposito di rendita della stessa specie o di numerarario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di cassa dovrà prestare un'altra cauzione nella misura determinata dal regolamento del Consorzio.

La rendita pubblica sarà valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione è prestata, e sarà computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. 28.

Quando l'esattore è speciale al Consorzio, quest'ultimo è libero di stabilire il numero e le scadenze delle rate. Quando invece la riscossione viene affidata all'esattore delle imposte dirette, le scadenze ordinarie per il pagamento delle contribuzioni consorziali sono quelle stabilite per le imposte dirette dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1871.

Art. 29.

In caso di esecuzione per parte della Commissione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il Prefetto autorizzerà la Cassa depositaria a pagare al Consorzio o a chi per esso la somma di cui sia creditore; se si tratta di beni stabili o di rendita pubblica, si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 86 della legge 20 aprile 1871.

Art. 30.

Quando da terzi si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nello esercizio delle sue funzioni, la Commissione amministrativa del Consorzio ne riferirà al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, num. 192.

Art. 31.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulle imposte dirette.

Art. 32.

Quando il Consorzio aspiri ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo Comune, sarà obbligatoria la nomina di un unico esattore speciale, la quale, in caso di ritardo per parte della Commissione amministrativa, sarà fatta in conformità dell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 33.

I Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come Consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti, par la riscossione dei contributi a ciò necessari, e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformità della legge 2 febbraio 1888, n. 5192, e del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio

GRIMALDI.

Il Numero **5498** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Corsione per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cossombrato e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata dal Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Corsione ha 130 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Corsione è separato dalla sezione elettorale di Cossombrato ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5499** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi i dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Baone per la sua separazione dalla sezione elettorale di Este e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata dal Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Baone ha 118 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Baone è separato dalla sezione elettorale di Este ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCLXXXI** *(Serie 3ª, parte supp.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 5 dicembre 1880, con cui l'ora defunto notaio Giovanni Carlo Zorzi lasciava lire 25 mila al Municipio di Venezia ed altre 25 mila a quello di Udine per istituire una fondazione col titolo: « Ottaviano Maria Zorzi », allo scopo di sussidiare con annui stipendi studenti italiani, poveri e meritevoli, appartenenti per nascita e domicilio alle suddette due città, i quali si dedicheranno allo studio delle leggi nella Università di Padova;

Vedute le domande dei Municipi stessi per essere autorizzati ad accettare i rispettivi lasciti, per la erezione in Corpi morali di due Opere Pie omonime l'una per Venezia e l'altra per Udine e per l'approvazione dei relativi Statuti organici;

Veduti i predetti due Statuti;

Vedute le corrispondenti deliberazioni 4 maggio e 3 ottobre 1887 delle Deputazioni provinciali di Venezia e di Udine;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le due Opere Pie denominate: « Ottaviano Maria Zorzi » e istituite dal fu Giovanni Carlo Zorzi col succitato testamento 5 dicembre 1880, sono erette in Corpo morale, con sede l'una a Venezia, l'altra in Udine, autorizzando i rispettivi Municipi ad accettare i corrispondenti lasciti.

Art. 2.

Sono approvati gli Statuti organici delle anzidette Opere Pie, composti ciascuno di sedici articoli, visti e sottoscritti dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero **MMDCCCCLXXXII** *(Serie 3ª, parte supplemen) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento in data 6 febbraio 1887 con cui il defunto Giovacchino Ascoli legava alla Congregazione di Carità di Massa una casa valutata lire 17,515.24, oltre lire 350,000 per la fondazione di un ricovero di vecchi miserabili di ambo i sessi;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Congregazione di Carità per essere autorizzata ad accettare tale lascito, e per ottenere la erezione del lascito medesimo in Ente morale sotto il nome: Opera Pia Giovacchino Ascoli, nonchè l'approvazione del relativo Statuto organico;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Massa;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Congregazione di Carità di Massa è autorizzata ad accettare il lascito suddetto disposto dal fu Giovacchino Ascoli con testamento 6 febbraio 1887 per la fondazione di un ricovero pei vecchi miserabili di ambo i sessi;

Art. 2.

Tale ricovero è eretto in Ente morale sotto il nome: Opera Pia Giovacchino Ascoli;

Art. 3.

È approvato il relativo Statuto organico in data 29 febbraio 1888 composto di numero quindici articoli che sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCLXXXIII** *(Serie 3ª parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Municipio di Cava dei Tirreni (Salerno), per la erezione in Corpo morale dell'Asilo Infantile esistente in Pregiato, frazione del suddetto comune, per l'approvazione del rispettivo Statuto organico, e per l'autorizzazione ad accettare i lasciti che ne costituiscono la dotazione;

Veduti il testamento 10 marzo 1868, e l'atto di donazione 22 marzo 1877, coi quali le sorelle, ora defunte, Lucia e Concetta Pastore, assegnarono all'Asilo stesso il diritto dominicale su parte di un fabbricato stimata pel valore di lire 3616,25, nonchè l'annua somma di lire 1955;

Veduto il suddetto Statuto organico;

Vedute le rispettive deliberazioni 22 giugno 1882 e 18 novembre 1886 della Deputazione provinciale di Salerno;

Vedute le leggi 3 agosto 1862, sulle Opere Pie e 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare dei Corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile esistente in Pregiato, frazione di Cava dei Tirreni, è costituito in Ente morale con autorizzazione ad accettare i suddetti lascito e donazione provenienti dalle citate disposizioni delle sorelle Pastore.

Art. 2.

L'Asilo stesso sarà amministrato da una Commissione composta del Presidente della Congregazione di Carità, di tre membri nominati dal Consiglio comunale, e dell'erede della famiglia Pastore signor Giovanni Benincasa, il quale dopo la sua morte sarà sostituito da un altro membro elettivo.

Art. 3.

È approvato lo Statuto organico del predetto Asilo Infantile, portante la data 16 aprile 1888, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1888

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 3 luglio 1888:

Sartoris cav. Marco, colonnello a disposizione comandante il deposito centrale delle truppe in Africa, nominato colonnello brigadiere, direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, cogli assegni di maggiore generale a decorrere dal 1º agosto 1888.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 3 luglio 1888:

Tarditi cav. Cesare, tenente colonnello incaricato delle funzioni di capo di divisione al Ministero della guerra, esonerato dal detto incarico, e nominato comandante del 10 reggimento bersaglieri con gli assegni di colonnello dell'arma di fanteria dal 1º agosto 1888.

Cauda cav. Ernesto, id. incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, esonerato dalle dette funzioni, ed inca-

ricato di quelle di capo di divisione al Ministero stesso dal 1° agosto 1888.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Borgietto Paolo, capitano in aspettativa a Torino, richiamato in servizio nell'arma stessa.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

Parrotta Salvatore, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Resina (Napoli), richiamato in servizio nell'arma stessa dal 1° luglio 1888.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 giugno 1888.

Musso Luigi, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, ad Asti (Casale), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1888.

Giorcelli Pietro, id. 75 fanteria, id. id., id. id., id. id.

Alizieri Agostino, id. 83 id., id. id., id. id., id. id.

Vangucci Alessandro, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Moncalieri (Torino), nato nel 1860, accettata la dimissione dal grado.

Zelli-Iacobuzi Paolo, id. 33 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

D'Alessandro Carmine, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Marigliancila (Nola), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Labrano Carlo, sottotenente id. id. a Caserta, id. id. id.

Franceschi Enrico, id. id. id. a Borgo S. Lorenzo di Firenze (Firenze), id. id. id.

Con R. decreto del 3 luglio 1888:

Turcotti cav. Giovanni, colonnello comandante il distretto militare di Venezia trasferito al comando del deposito centrale delle truppe in Africa.

Massa cav. Alessandro, id. id. il 10 bersaglieri, nominato comandante in 2ª della scuola centrale di tiro di fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Verani Masin barone di Castelnuovo Felice, tenente regg. Firenze, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

Tognolli Rodolfo, tenente regg. Vitt. Emanuele, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 24 giugno 1888:

Pratesi cav. Emilio, colonnello direttore territoriale d'artiglieria di Torino, nominato comandante il 15 artiglieria.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

Pasqualino Salvatore, capitano 14 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Alessio Giacomo, capitano direzione genio Roma comandato Ministero guerra, collocato a disposizione del Ministero delle finanze, conservando nell'arma la sua posizione di anzianità, e cessando di ricevere le competenze dall'amministrazione della guerra dal 1° luglio 1888.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

Gamba Luigi, capitano direzione straordinaria genio Taranto, comando locale Massaua, cessa di essere a disposizione del Ministero della marina e trasferito 1° genio dal 1° luglio 1888.

Fusco cav. Cosmo, id. direzione genio corpo speciale Africa, trasferito direzione straordinaria genio Taranto, comando locale Massaua, dal 1° luglio 1888.

De Benedetti Isaia, id. direzione genio Torino, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, dal 16 luglio 1888.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

De Sanctis Pietro, tenente medico ospedale militare Chieti, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Aquila).

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Mascitti Francesco, capitano contabile 85 fanteria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 luglio 1888, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Lubonis Edoardo, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 luglio 1888 ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Raimondi Igino, tenente id. id., id. id. id. id. ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Basile Ciro, capitano contabile id., id. id. id. id. ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 24 giugno 1888:

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma del genio (art. 1, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 1° agosto 1888 (ore ant.) per prestarvi il prescritto servizio.

Torta Luigi, 2 genio, residente al distretto di Mondovì, 1 reggimento genio.

De Meo Pietro, 2 id., id. id. di Foggia, 3 id. id.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Colombo Pietro Giov. Michele, sottotenente complemento fanteria distr. Roma, nato nel 1859, accettata la dimissione dal grado.

Colombo Giuseppe Antonio, id. id. distr. Milano, nato nel 1862, id. id. id.

Lanzoni Ciro, id. id. distr. Bologna, dispensato da ogni servizio militare, per infermità indipendenti da cause di servizio.

Colla Castore, id. id. distr. Alessandria, nato nel 1866, revocata la nomina di cui sopra.

Con R. decreto del 1° luglio 1888:

I sottoindicati ufficiali di complemento, arma d'artiglieria, sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile.

Marini Emidio, tenente distretto Ascoli Piceno.

Figari Luigi, id. id. Genova.

Grasso Enrico, id. id. Napoli.

Lingiardi Gio. Battista, id. id. Pavia.

Ruggi Gaetano, id. id. Napoli.

Lami Paolo, sottotenente id. Lecco.

Cioja Pietro, id. id. Milano.

Francesconi Eugenio, id. id. Livorno.

Martines Amilcare, id. id. Palermo.

Piatti Dal Pozzo Giuseppe, id. id. Verona.

Cristiani Stefano, id. id. Roma.

Valeri Domenico, id. id. Roma.

Orta Carlo, id. corpo speciale d'Africa.

Giosia Bernardo, id. distretto Teramo.

Guglielmetti Riccardo, sottotenente commissario complemento distretto Roma, ascritto in tale qualità alla milizia mobile (art. 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, serie 3ª).

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza, ed al reggimento per ciascuno indicato pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato:

Longi Cesare, furiere distretto Livorno, residente al distretto di Livorno, 27 regg. fanteria.
De Lama Aroldo Italo, id. id. Modena, id. Milano, 46 id. id.
Gazzotti Eugenio, sergente id. Modena, id. Modena, 73 id. id.
Lambiase Pasquale, furiere id. Salerno, id. Salerno, 60 id. id.
Moles Domenico, id. id. Taranto, id. Taranto, 42 id. id.
Pane Edoardo, id. id. Napoli, id. Vercelli, 72 id. id.
Giacosa Ercole, id. id. Torino, id. Torino, 72 id. id.
Micheli Felice, id. id. Brescia, id. Alessandria, 35 id. id.

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare in licenza illimitata, sono nominati sottotenenti medici di complemento dell'esercito permanente (legge 29 giugno 1882, n. 830)

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 1° agosto 1888 per prestarvi il prescritto servizio.

Guizzetti Pietro, residente al distretto di Bergamo, 17 reggimento fanteria.
Ferrante Biagio, id. Cosenza, 53 id id.
Bonservizi Francesco, id. Macerata, 15 id. id.
Palazzolo Nicolò, id Catania, 68 id. id.
Corso-Soggia Giuseppe, id. Sassari, 84 id. id.
Scarlatta Ignazio, id Caltanissetta, 11 id. id.
Turina Alberto, id. Pinerolo, 72 id. id.
Piceni Orlando, id. Novara, 73 id. id.
Mariani Umberto, id. Chieti, 50 id. id.
Comino Giuseppe, id. Mondovì, 81 id. id.
Cigliutti Giuseppe, Mondovì, 71 fanteria.
Cabibbe Felice, Siena 57 id.
Recchione Ettore, Chieti 54 id.
Zatti Giuseppe, Bergamo, 34 id.
Zatti Antonio, Padova, 75 id.
Mantegazza Umberto, Pavia, 21 id.
Costa Elia, Livorno, 11 bersaglieri.
Marini Pio, Roma, 6 fanteria.
Vegni Giuseppe, Siena, 58 id.
Savini Carlo, Casale, 16 id.
Biscaldi Luigi Ernesto, Novara, 66 id.
Di Giandomenico Giuseppe, Teramo, 49 id.
Di Renzo Antonio, Barletta, 19 id.
Onorati Lorenzo, Frosinone, 7 id.
Denti-Pompiani Santo, Lodi, 34 id.
Randaccio Mario, Palermo, 12 id.
Santucci Stefano, Aquila, 28 id.
Licciardello Mario, Catania, 90 id.
Passarella Ugo, Rovigo, 36 id.
Girelli Achille, Cremona, 10 bersaglieri.
Cervelli Angelo, Roma, 8 fanteria.
Salaghi Mariano, Forlì, 34 id.
Natale Nicola, Caserta, 7 bersaglieri.
Rizzo Eugenio, Cosenza, 23 fanteria.
Maisto Pasquale, Caserta, 41 id.
Nota Leonardo, Taranto, 92 id.
Pistacchi Giuseppe, Roma, 80 id.
Gozzi Silvio, Verona, 51 id.
Orlando Gioacchino, Palermo, 32 id.
Ciocchi Gaetano, Gaeta, 91 id.
Longo Luigi, Treviso, 76 id.
Licari Vincenzo, Messina, 22 id.
Alliod Stanislao, Ivrea, 6 bersaglieri.
Campione Francesco, Bari, 20 fanteria.
Giudici Francesco, Bergamo 18 id.
Borzani Ernesto, Ferrara, 90 id.
Di Giacomo Luigi, Ascoli Piceno, 40 id.
Paltrinieri Umberto, Modena, 46 id.
Cheleschi Camillo, Firenze 1. granatieri.
Arzano Francesco, Voghera, 83 fanteria.
Pennino Antonio, Savona, 26 id.
Vadalà Pietro, Girgenti, 67 id.
Ferria Cesare, Mondovì, 55 fanteria.
Vecchio Ciro, Piacenza, 43 id.
De Sarlo Francesco, Potenza, 2 id.
Agostini Francesco, Padova, 1. bersaglieri.
Paschetto Ferdinando, Vercelli, 61 fanteria.
Roli Angelo, Ravenna, 39 id.
Comola Giulio, Novara, 59 id.
Santoli Emilio, Avellino, 42 id.
Benati Alfonso, Modena, 89 id.
Gallo Nicolangelo, Benevento, 42 id.
Topi Domenico, Siena, 37 id.
Marini Nemesio, Genova, 30 id
Testa Giuseppe, Voghera, 12 bersaglieri.
Galanzino Giulio, Alessandria, 82 fanteria.
Ducceschi Modesto, Pistoia, 58 id.
Bastianelli Umberto, Spoleto 79 id.
Cerceseto Giovanni, Genova, 4 bersaglieri.
Oliveri Angelo, Genova, 84 fanteria.
Biolcati Tullio, Rovigo, 65 id.
Grazzi Antonio, Cremona, 46 id.
Reale Vincenzo, Campobasso, 94 id.
Caporale Pieto, Potenza, 14 id.
Federici Pietro, Napoli, 52 id.
Oddera Luigi, Savona, 29 id.
Mauri Luigi, Varese, 38 id.
Cosso Giuseppe, Genova, 5 bersaglieri.
Gross Giuseppe, Torino, 56 fanteria.
Martinelli Luigi, Lucca, 93 id.
Grieco Angelo, Avellino, 78 id.
Rubino Armido, Campagna, 1. id.
Calfa Camillo, Cosenza, 24 id.
Frianni Nicola, Castrovillari, 1° granatieri.
Lombardi Giuseppe, Brescia, 33 fanteria.
Bellia Domenico, Catania, 8 bersaglieri.
Piccione Nicolò, Trapani, 9 id.
Cucuzza Sebastiano, Siracusa, 60 fanteria.
Milano Francesco, Mondovì 85 id.
Battei Luigi, Parma, 63 id.
De Medici Michele, Catanzaro, 88 id.
Pinna Giuseppe, Cagliari, 48 id.
Catelli Giuseppe, Parma, 64 id.
Belli Pasquale, Frosinone, 13 id.
Bianco Paolo, Avellino, 3 id.
Moretti Francesco, Treviso, 1° bersaglieri.
Rieppi Nicolò, Udine, 35 fanteria.
Masciarelli Antonio, Chieti, 27 id.
Brunelli Roberto, Mantova, 52 id.
Schiappoli Michele, Campobasso, 77 id.
Russo Michele, Foggia, 9 id.
Damiani Pietro, Palermo, 2 granatieri.
Petita Giuseppe, Taranto, 13 fanteria.
Migneco Mario, Siracusa, 9 id.
D'Ambrosio Angelo, Nola, 10 id.
Chiarenza Antonio, Girgenti, 86 id.
Orioles Gio. Battista, Messina, 70 id.
Di Rago Nicola, Potenza, 47 id.
Chieffi Michele, Barletta, 45 id.
Bonifaccio Francesco Saverio, Potenza, 92 id.
Bauer Fortunato, Firenze 60.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto 1 luglio 1888:

Liotti Luigi, tenente artiglieria di milizia mobile, distretto Roma, inscritto collo stesso grado nella riserva.
Bava Giovanni, id. id. (treno), id. Torino, id. id. id.
Omati Vincenzo, id. complemento id. id. (id.), id. Piacenza, id. id. id.
Brizzi Domenico, sottotenente id. id. (id.) id Cosenza, id. id. id.

Bora Felice, capitano di complemento di milizia mobile artiglieria, distretto Vercelli, ha cessato per età di appartenere alla milizia mobile.
Laviano Diodato, id. id. id. id., id. id. id. Napoli, id. id. id.
Aymerich Di Laconi Pietro, tenente id. id., id. Cagliari, id. id. id.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1, lettera *c*, della legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascun indicato pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Delfino Giovanni, furiere distretto Cuneo, residenza Trapani, 84 batt. fant. (Trapani).
Burzio Annibale, fur. magg. id. Pavia, id. Alessandria, 7 id. (Alessandria).
Vergiati Paolo, id. id. Voghera, id. Torino, 1° id. (Torino).
Bianchi Giacomo, id. id. Siena, id. Genova, 2 batt. bers (Alessandria).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Vincenti Camillo, sottotenente di fanteria milizia territoriale 134 batt. Forlì, trasferito nel corpo sanitario della milizia stessa col grado di sottotenente medico, ed assegnato alla 3ª compagnia di sanità, Milano.

I sottonotati militari di 1ª categoria, avente i requisiti determinati dal R. decreto 19 febbraio 1888, sono nominati sottotenenti della milizia territoriale, arma d' artiglieria, continuando a rimanere ascritti alla categoria anzidetta e ad essere soggetti agli obblighi di servizio della classe e categoria cui appartengono per fatto di leva, restando effettivi ai sottoindicati distretti.

Paradisi Eugenio, domiciliato a Roma distretto di Roma, si presenterà nel mattino del 18 luglio 1888 alla direzione nella scuola di tiro nol 15 artiglieria al poligono di Colfiorito per intraprendervi i tre mesi di servizio.
Apolloni Augusto, id. a Roma id. Roma, id. id. id. id. id. id.
Secreti Umberto, id. a Roma id. Roma, id. id. id. id. id. id.
Porfiri Tito, id. a Genga (Ancona) id. Ancona, si presenterà nel mattino del 1° agosto 1888 alla sede del 13 artiglieria in Ancona.
Previderè Agostino, id. ad Avellino id. Avellino, id. id. id. id. in Capua

I seguenti cittadini, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti della milizia territoriale, arma d'artiglieria, ed assegnati alla compagnia a ciascuno indicata.

Essi si presenteranno alla direzione della scuola di tiro dei reggimenti sottonotati per prestarvi tre mesi di servizio, nel mattino del 18 luglio 1888.

Bernardi Paolo, domiciliato a Roma, destinato alla 67ª compagnia Spoleto — 15 artiglieria (poligono di Colfiorito).
Pedrotto Edoardo, id. a Torino, 5ª id. Ivrea — 16 id. (id. Cecina).
Gaioli-Boidi Emmanuele, id. a Torino, id. 6ª id. Novara 16 id. id. Cecina).
Grilli Edoardo, id. a Roma, id. 69ª id. Roma — 15 id. (id. Colfiorito).
Narducci Giov. Batt., id. a Roma, id. 70ª id. Roma — 15 id. (id. Colfiorito).
Quirico Tommaso, id. a Roma, id. 9ª id. Casale — 16 id. (id. Cecina).

Con R. decreto del 1. luglio 1888:

È accettata la dimissione dal grado dei sottodescritti ufficiali della milizia territoriale, arma di fanteria.

Lupis Gaetano, capitano 310 batt. Siracusa.
Scarsi Carlo Giuseppe, sottotenente 21 id. Alessandria.
Burzio Antonio, id. 31 id. Mondovì.
Bassetti Felice, id. 50 id. Varese.
Remondino Vincenzo, id. 85 id. Verona.
Rossi Silvio, id. 177 id. Pistoia.
Zanat Carlo, id. 2 regg. alpini.
Vendrasco Antonio, cittadino avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, dimorante a Venezia, nominato sottotenente nella milizia territoriale, fanteria, 91. batt. 2ª compagnia Vicenza (per anzianità segue il sottotenente Zuccarello Mariano).

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi alle ore 10 ant. del 1° agosto p. v. alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpi d' armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che dev' essere impartita ai detti ufficiali.

Zuccarello Mariano, dimorante a Catania, destinato al 300 batt., 1ª compagnia Messina, 68 fant. Catania.
Guarrata Salvatore, id. Palermo, id. 220 id., 3ª id. Caserta, 11 id. Palermo.
Cichero Giovanni, id. Genova, id. 70 id., 4ª id. Piacenza, 25 id. Genova.
Molinari Guido, id. Roma, id. 215 id., 4ª id. Frosinone, 5. id. Roma.
Marangio Giuseppe, id. Lecce, id. 92 id., 1ª id. Vicenza, 2. id. Lecce.
Riera Ettore, id. Noto (Siracusa), id. 92 id., 3ª id. Vicenza, 69 id. 1° batt. Noto.
Bressi Guglielmo, id. Milano, id. 70 id., — Piacenza, 21 id. Milano.
Tramontana Rosolino, id. Palermo, id. 91 id., 3ª id. Vicenza, 12 id. Palermo.
Biddau Antonino, id. Sassari, id. 313 id., 4ª id. Cagliari, 87 id. Sassari.
Cerrai Giuseppe, id. Pisa, id. 188 id., 4ª id. Massa, 37 id. Pisa.
Cappelli Marco, id. Milano, id. 73 id., 2ª id. Pavia, 22 id. Milano.

Disposizioni ***fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:***

Con decreti in data dal 10 al 28 giugno 1888:

Schirato Giovanni, capo verificatore di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, dichiarato dimissionario dall'impiego con effetto dal 1° giugno 1888, per non essersi presentato nel termine prefisso all'assegnatagli destinazione.
Capanni Romeo, ufficiale ai riscontri di 3ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, nominato ufficiale alle scritture di 1ª classe nei magazzini medesimi.
Valentini Luigi, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per quattro mesi, con effetto dal 1° luglio 1888.
Guidetti Cesare, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Torino, trasferito presso quella di Grosseto.
Zamboni Amos, id. amministrativo di 3ª classe id. di Bari, id. id. di Roma.
Toussan cav. Ilario, intendente di finanza di 2ª classe a Grosseto, trasferito a Bergamo.
Quintavalle cav. Saverio, segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato primo segretario di 2ª classe nelle medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Milano.
Tiraboschi dott. Olivo, segretario amministrativo di 2ª classe id., nominato segretario amministrativo di 2ª classe nell'ufficio centrale del catasto.
Bonavera Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Ascoli, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° luglio 1888, e contemporaneamente destinato all'Intendenza di Roma.
Sartini cav. avv. Camillo, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Foggia, trasferito presso quella di Siena.
Sabatelli Pietro, segretario amministrativo di 2ª classe, id. di Lecce, id. id. di Ferrara.
Paoletti cav. Terenzio, intendente di finanza di 2ª classe, reggente, destinato a Macerata.
Del Moro Luigi, ufficiale di scrittura, di 4ª classe nell'Intendenza di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per sei mesi, con effetto dal 22 giugno 1888.

De Simone Gaetano, ispettore demaniale al circolo di Altamura, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per quattro mesi, id. dal 17 aprile 1888.

Mancioli cav. Vincenzo, Gualaccini Giuseppe, Boeri Giovanni, segretari amministrativi di 3ª classe nel Ministero delle finanze, promossi alla 2ª.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 9 maggio 1888:

De Genova di Pettinengo Secondo, maggiore generale, lire 7200.
Pedini Annunziata, vedova di Simoni Domenico, lire 224,33.
Fissore Vincenzo, contabile nelle ferrovie, lire 1665.
A carico dello Stato, lire 417,70.
A carico Ferr. A. I., lire 1247,30.
Vittoni Giovanni, ufficiale d'ordine nelle Prefetture, lire 1662.
Trapani Ferdinando, corriere postale, lire 2398.
Giorgi Giuseppe, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1963.
Marozzi Carlo, tenente, lire 1771.
Olivieri Giuseppe, colonnello d'artiglieria, lire 4930.
Crosio Vincenzo, colonnello, lire 5600.
Allegretto Raffaele, guardia scelta di finanza, lire 418.
Rocci Lucia, vedova di Gadda Carlo, lire 45.
Maldera Natale, guardia di finanza, lire 306,67.
Chalons-d'Orange Gio. Vittorio, capo ufficio nelle Poste, lire 2062.
Antognazzi Attilia, vedova di Ermolli Ambrogio, lire 300.
Cetrano Pasquale, appuntato di cavalleria, lire 540.
Conti Achille, capitano, lire 2260.
Faro Girolamo, maresciallo di finanza, lire 980.
Girardi Gio. Ettore, brigadiere di finanza, lire 900.
Boschiero Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 418.
Gobbi Stanislao, tenente colonnello, lire 2893.
Tanlongo Ernesto, capo cannoniere nei RR. Equipaggi, lire 802.
Zugaro Giovanni, capitano contabile, lire 2584.
Bordonali Gio. Batt., guardia scelta di finanza, lire 691,72
Lai Antonio, guardia carceraria, lire 672.
Millotti Giulia, vedova di Paganetti Giovanni e Paganetti Anna, orfana del suddetto, lire 193,50.
Minguzzi Giuseppe, magazziniere delle privative, lire 2186.
Passazzi Cecilia, vedova di Conciato Giuseppe, lire 155.
Benaglio Silvia, vedova di Valle Giuseppe, (giornalieri), lire 0,51, 851|1000.
D'Alcubierre Raffaele, guardarme, lire 1160.
Perondi Bartolomeo, capitano medico, lire 2924.
Thermes Efisio, direttore e professore di Scuola normale, lire 1679.
Clerici Angiolina, vedova di Ferrero Egidio, lire 1308,66.
Malerba Francesca, orfana di Giovanni, lire 141,65.
Fortuna Guendalina e Amalia, orfane di Pietro, (dal 21 novembre 1882 al 22 ottobre 1887) lire 64,42.
Fortuna Amalia, orfana di Pietro, lire 72,21.

Con deliberazioni 16 maggio 1888:

Giustiniani Gio Batta, ingegnere tecnico di finanza, lire 2411.
Pallestrini Teresa, vedova di Donida Stefano, lire 288,66.
Zoppi Mª Teresa, vedova di Berliri Antonio, lire 927,33.
Mattarese Luigia, vedova di Tommassini-Barbarossa Nicola, lire 517,66.
Ridolfi Decio, contabile nell'amministrazione carceraria, indennità, lire 4666.
Bonasi Maria, vedova di Giorgini Giovanni, lire 1253,33.
Radaelli o Redaelli Luigi, professore di Ginnasio, indennità, lire 5005.
Salzano o Salsano Aloisia, vedova di Parisio Nicola, lire 1555,33.
Vitali Scipione, colonnello contabile, lire 5600.
Cogno Caterina, vedova di Alessandria Giacomo, indennità, lire 2491.
Scalzolero Domenico, brigadiere di P. S., lire 283,32.
Fabiani Carlo, ragioniere d'artiglieria, lire 2000.
Ricca Domenico, guardiano carcerario, lire 562.
Bonello Mª Luisa, vedova di Charrier Angelo, indennità, lire 1613.
Pianetto Teresa, vedova di Papurello Michele, indennità, lire 1466.
Cagnaroni Emma, vedova di Nardinocchi Luciano, lire 800.
Facelli Anna, vedova di Camilla Federico, lire 675.
D'Amico Saverio, consigliere di Corte d'appello, lire 3568.
Bisani Rosaria, vedova di Russo Salvatore, lire 368,68.
Bottazzi Giuseppe, guardia carceraria, lire 525.
Vietti Domenico, capo squadra telegrafico, lire 1160.
Cocco Rosaria, vedova di Ferrara o Ferrari Cassio, lire 586,66.
Polverini Agnese, vedova di Linari Leopoldo, lire 292,33.
De Ambrosi Daniele, cancelliere di Pretura, lire 1506.
Giorrani Biagio, cappellano carcerario, lire 1170.
Colonna Ester, vedova di Ugolini Vincenzo, lire 325,33.
A carico dello Stato, lire 259,71.
A carico Comune Roma, lire 65,62.
Terzi Ernesto, capitano, lire 2184.
Tonelli Giuseppe, ragioniere capo d'artiglieria, lire 2312.
De Clerico De Sipio Ernestina, vedova di Della Gaggia Giovanni, lire 551.
Tuccio o Tucci Antonino, usciere nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, lire 551.
Casella Laura, vedova di Janin Bonaventura, lire 403,31.
Acciaioli Vincenzo, ufficiale d'ordine, lire 1613.
Polidori Caterina, vedova di Gadotti Abbondio e Gadotti Federico, orfano del suddetto, lire 499,05.
Buti Giuseppe, impiegato daziario, lire 1295,33.
Marzocchi Mª Lucia, vedova di Malandri Clemente, lire 79,80.
Roccio Giuseppe, guardia di finanza, lire 543,33.
D'Amico Mª Teresa, vedova di Scaglione D'Anna Giovanni, lire 710,66.
Poltronieri Luigi, usciere nell'amministrazione provinciale, lire 652.
Balestrieri Genesio, capitano, lire 2643.
Cinque Luisa, vedova di Majo Luigi, lire 171,66.
Macagno Sebastiano, capo fermata nelle ferrovie, lire 1200.
A carico dello Stato, lire 384,65.
A carico Ferr. A. I., lire 815,35
Scarsi Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 820.
Moriondo Marco, ispettore di P. S., lire 3000.
Wagner Angelo, delegato di P. S., lire, 1750.
Fabbri Cesare, appuntato di P. S., lire 293,33.
Griotti Susanna, vedova di Mollo Gio. Batt., lire 704.
Pajotti Fortunato, padre di Pellegrino, lire 202,50.
Montalli o Montali Marianna, vedova di Manni Ignazio e Manni Amalia ed Ersilia, orfane del suddetto, lire 306,24.
Romano Antonia, vedova di Vannucchi Giuseppe, lire 170.
Ariobaldi Alfonso, maresciallo di finanza, lire 633,33.
Brusco Francesco, sotto maestro nei RR. Equipaggi, lire 753,33.
Speroni Ettore, scrivano locale, lire 791.
Locatelli Marcello, brigadiere di P. S., lire 676.
D'Antonio Angeladea, vedova di De Luca Francesco, lire 285.
Maurandi Enrico, medico capo militare marittimo, lire 3061.
Maccabruni Alberto, capitano, lire 2408.
Boni Lorenzo, guardia carceraria, indennità, lire 1225.
Degl'Incerti Giuseppina, vedova di Capponi Giuseppe, lire 230,26.
Vignoli Anna, vedova Borghi Giuseppe, lire 147,66.
Agostinelli Antonia, vedova di Mariotti Luigi, lire 32,25.
Guizzardi Annunziata detta Anna, vedova di Golinelli Angelo, lire 1166,66
Pozzi Pietro, tenente, lire 1599.
Olivari Luigi, capitano di vascello, lire 4417.
Benedetti Maddalena, vedova di Gagliani Filippo e Gagliani Emma orfana del suddetto, lire 840.
De Pasquale Francesca, vedova di Carofolo o Carofalo Pasquale, lire 181,66.
Pezzia Federico, capitano nei carabinieri, lire 2197.
Carnevali Silvino, tenente del Genio (per anni 8 e mesi sei), lire 888,88
Thevenin Modesta, vedova di Scotti Carlo, lire 533,33.
Donato Grazia, vedova di Furginele Domenico, lire 1921,33
Chiodi Giacinta, vedova di Millo Giuseppe, lire 666,66.
Mirelli Adelaide, vedova di Mollo Ferdinando, lire 127,50.
Ferrante Maria Rosa, vedova di Mastrarosa Giuseppe, lire 241,66
Ramondini Vincenza, vedova di Chirico Vincenzo, lire, 399,66.

Grossi o Grosso Tommaso, magazziniere delle privative, lire, 2389.
Marchetti Pietro, usciere nell'amministrazione provinciale, lire, 770.
D'Ovidio Giuseppe, medico capo militare marittimo, lire 3273.
Tedesco Francesco, capo timoniere nei RR. Equipaggi, lire 984.
Bonvicini Angelo, titolare di Liceo, lire 1747.
Giugni Francesco, sotto custode idraulico, lire 576.
Castelli Giuseppe, capo fanalista, lire 810.
Dogliotti Luigi, archivista nel Ministero finanze, lire 3080.
Vittieri Teodorico, vice cancelliere di Corte d'appello, lire 2400.
Straneo Caterina, vedova di Colombo Giuseppe, lire 820,66.
Pisacane Maria Francesca, vedova di Altarelli Luciano, lire 231,66.
Paladini Cesare, impiegato daziario, lire 2216.
A carico dello Stato, lire 544,05.
A carico Comune Roma, lire 1671,95.
La Penna Martino, guardia di finanza lire, 295,55.
Genero o Generi Serafina, vedova di Ferrero Carlo, lire 805,33.
Bartoloni Emidio, cancelliere di Pretura, lire 1760.
Fecia di Cossato Carlo Felice, colonnello, lire 6160.
Serra Giovanni, tenente colonnello, lire 3203.
Giachino Agostina, vedova di Cavanna Carlo, lire 1760.
Cuomo Elisabetta, vedova di Mazza Giovanni, lire 2706.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata in data 31 gennaio 1888 registrata in Roma il 14 successivo maggio al reg. 29 sez. 1ª n. 12543 atti privati la Webster 's Patent Alluminium Crower Métal Company Limited a Londra ha ceduto e trasferito ai signori Balfour Arthur James e Vicomte Cranborne James Edward Herbert Cecil, domiciliati pure in Londra, tutti i diritti che ad essa Società competono sulla privativa industriale: *Un procédé perfectionné pour fabriquer le bronze d'alluminium au alliage métallique*, rilasciato con attestato 16 marzo 1883 vol. XXX n. 213 per la durata di anni 15 a decorrere dal 31 stesso mese originariamente all'Ing. Webster James di Solikull in Inghilterra e dal medesimo successivamente trasferita alla Società predetta come da notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 9 settembre 1884 n. 220.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, addì 16 giugno 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 7 luglio 1888.

Il Direttore capo della 1ª Divisione: FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II.

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata in data 31 gennaio 1888 registrata in Roma il 14 successivo maggio al reg. 29 sez. 1ª N. 12543 Atti privati, la Webster 's Patent Alluminium Crower métal Company Limited a Londra ha ceduto e trasferito ai signori Balfour Arthur James e Vicomte Cranborne Edward Herbert Cecil, domiciliati pure in Londra, tutti i diritti che ad essa Società competono sulla privativa industriale: *Un bronze de bismuth ou alliage métallique perfectionné* rilasciata con attestato 16 marzo 1883, vol. XXX n. 214 per la durata di anni 15 a decorrere dal 31 stesso mese originariamente all'Ing. Webster James di Solikull in Inghilterra, e dal medesimo successivamente trasferita alla Società predetta come da notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 6 settembre 1884 n. 217.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato e registrato all'ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero addì 16 giugno 1888, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Roma, addì 7 luglio 1888.

Il Direttore capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 849205 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 2000 al nome di *Zavattieri* Giuseppa, di Giuseppe, nubile, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Palermo, con vincolo d'usufrutto, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Zavitteri* Giuseppa, di Giuseppe, nubile, minore, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Per sollecitare il viaggio di ritorno a Venezia dei piroscafi adibiti alla linea quindicinale dell'Egitto, quest'Amministrazione ha disposto che i piroscafi stessi partano da Brindisi per Ancona e Venezia alla sera del giovedì anzichè del venerdì, semprechè sia giunto a Brindisi il piroscafo proveniente dai paesi d'oltre Suez, e siasi effettuato il trasbordo delle merci destinate all'Adriatico.

Verificandosi siffatta circostanza gli arrivi ad Ancona ed a Venezia saranno anticipati di 24 ore.

Roma, 7 luglio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a 10 sussidii per lo studio della ginnastica nella scuola in Roma.

Veduto il R. decreto del 27 agosto 1884 n. 2661, serie 3ª, col quale fu istituita in Roma una Scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le Scuole secondarie e normali del Regno;

Veduto il regolamento del 30 agosto 1884;

E' aperto, anche in quest'anno, un concorso per titoli a 10 sussidi di lire 600 ciascuno, i quali saranno conferiti, sopra proposta del consiglio direttivo della detta Scuola, e pagabili mensilmente in rate posticipate per tutta la durata del corso.

I documenti da presentare per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

1 Diploma di maestro elementare, o attestato di licenza ginnasiale o di promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico;

2° Attestati di complessione sana e robusta, atta all'ufficio di maestro di ginnastica, rilasciati da un medico militare e da un insegnante di ginnastica in pubbliche scuole;

3° Attestato di buona condotta morale e civile;

4° Fede di nascita che provi non avere il concorrente meno di 20 anni nè più di 25;

5° Tutti quei documenti, inoltre, valevoli a dimostrare che il candidato possiede buona coltura generale e singolare attitudine all'insegnamento della ginnastica.

I documenti sovraindicati dovranno inviarsi al Ministero dell'istruzione non più tardi del 22 settembre prossimo insieme colla domanda in carta bollata da una lira per l'ammissione al concorso.

Prima dell'apertura della Scuola normale sarà fatto noto l'esito del concorso stesso.

Roma, giugno 1888.

Il direttore del segretariato generale
C. DONATI.

6

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

A DUE POSTI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CORSI

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881 N. 396, Serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi e deliberazioni della Facoltà di Filosofia e Lettere, in data 5 marzo 1882 e 10 novembre 1884, relative al conferimento dei posti stessi).

E' aperto il concorso, fra i Laureati nella Facoltà di Filosofia e Lettere, a due posti di studio della Fondazione Corsi, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguito la Laurea in questa Università, negli anni scolastici 1886-87 e 1887-88, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi da almeno due anni.

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate coi relativi documenti al Preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3. Sono ammessi al concorso anche coloro che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studi fatti dacchè conseguirono il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studi fatti e del profitto dimostrato, potrà esonerarli dall'esame o da parte di esso, e deciderà se i posti siano da confermarsi in chi già li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4. Il concorso verserà, per un posto sulla *Epigrafia ed Antichità romane* e, per l'altro, sulla *Filologia classica comparata e Sanscrito*. Il concorrente dovrà indicare nella domanda la materia sulla quale intende sostenere l'esame.

Art. 5. Il concorso sarà deciso entro il mese di ottobre, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2|3 dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6. Il premio di Lire 75 mensili, dura un anno, e per ritirare le quote nei mesi di lezione si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studii, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 1° luglio 1888

2 Il Rettore: L. GALASSI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 7 Luglio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 40.

VERGA C., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Accordansi congedi ai senatori Perazzi, D'Ancona e Griffini.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma » (N. 14).

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, prega il Senato a consentire che, prima che si riprenda la discussione ieri interrotta, l'Ufficio centrale, l'oratore ed il senatore Moleschott possano riunirsi privatamente onde concertare l'emendamento all'art. 3 e ciò allo scopo di agevolare la discussione.

(Il Senato aderisce alla preghiera del ministro. La seduta viene perciò sospesa per alquanti minuti).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, dà lettura della nuova formola nella quale, d'accordo fra il ministro, l'Ufficio Centrale e l'onorevole Moleschott, sarebbe concepito l'art. 3.

Eccone il testo:

Art. 3.

Gli insegnamenti che dovranno essere dati nelle scuole sono i seguenti:

1° Ginnastica teorica che comprende le nozioni di anatomia, fisiologia, igiene e le nozioni di storia, di pedagogia e di metodo applicato alla ginnastica;

2° Ginnastica pratica;

3° Disegno;

4° Canto corale;

5° Esercitazioni militari.

PIERANTONI, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale nel consentire alla nuova formola dell'art. 3 fa due riserve. Una relativa al canto corale che, secondo l'Ufficio centrale, riuscirà per ora di difficilissima applicazione. L'altra relativa agli esercizi militari.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 3 nuovamente redatto.

(È approvato).

In seguito ad osservazioni dei ministri dell'istruzione pubblica, della guerra e del relatore dell'Ufficio centrale, gli articoli 4 e 5 sono approvati nei termini che seguono:

Art. 4.

Il personale della scuola, da nominarsi secondo la tabella unita alla presente legge, sarà a carico del bilancio ordinario del Ministero della istruzione pubblica.

La istruzione militare sarà impartita in essa scuola a cura del Ministero della guerra, dal quale saranno anche provvedute le armi e le relative buffetterie.

I locali per la scuola e l'arredamento di essa saranno a carico del municipio di Roma.

Art. 5.

Potrà il ministero della pubblica istruzione, coi fondi addetti alla ginnastica, assegnare sussidi in pro di giovani non provveduti di beni di fortuna, i quali intendono abilitarsi all'insegnamento della ginnastica.

La somma da erogarsi in tali sussidi non dovrà oltrepassare le lire seimila annue.

Le norme pel conferimento di tali sussidi saranno determinate dal regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente legge.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, propone che la tabella del personale che figura in calce agli articoli approvati venga così modificata.

Tabella del personale.

Maestro teorico (comprese la storia e la pedagogia) col-l'ufficio di direttore	L.	3,500
Maestro pratico	»	3,000
Professore di disegno	»	800
Maestro di canto	»	800
Segretario	»	1,000
Custode	»	1,000
Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, ecc.	»	1,000
Spesa totale	L.	11,100

Propone quindi il seguente articolo aggiuntivo che recherebbe il num.° 6.

« E' data facoltà al ministro della pubblica istruzione di applicare, per decreto Reale, alle due scuole magistrali femminili di ginnastica di Napoli e Torino, destinate a formare maestre di ginnastica per le scuole elementari e normali del Regno, le norme stabilite nella presente legge, nei limiti convenienti all'indole e allo scopo di dette scuole.

Alla spesa per queste due scuole sarà provveduto col capitolo undecimo del bilancio dell'istruzione pubblica ».

PIERANTONI, relatore, raccomanda al ministro la condizione economica dei maestri di ginnastica.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che ha già pensato a migliorare la condizione dei maestri di ginnastica nelle scuole normali. Riconosce la critica condizione anche degli altri e sta facendo studi per vedere in quanto possa tale condizione essere migliorata.

PIERANTONI, relatore, informa il Senato sul pochissimo frutto che si ritrae dalla ginnastica obbligatoria che pure costa trecentomila lire allo Stato. Spiega le cause di questo fatto che sono principalmente tre: la mancanza di un buon corpo di maestri di ginnastica, il difetto di locali e di attrezzi.

Prega il ministro di considerare se non sarebbe il caso di istituire almeno nelle principali città delle palestri centrali per uso della gioventù che potrebbe convenirvi, per esempio, la domenica.

Chiede anche se non possa essere il caso di istituire un Consiglio centrale direttivo e dei circoli d'ispezione per la ginnastica, facendo capitale, a questo fine, dei tanti nobili e capaci veterani che si trovano in Italia e che certamente presterebbero di gran cuore questo servizio per amore del pubblico bene.

CANNIZZARO crede di sollevare una voce perchè il ministro dell'istruzione pubblica distrugga l'errore che consiste nel ritenere che le esercitazioni ginnastiche sieno un riposo della mente.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, conviene nella opportunità dell'erezione di palestre nelle grandi città.

Un ostacolo è la spesa, ma procurerà di superarlo.

Del pari studierà l'istituzione di circoli d'ispezione della ginnastica e la questione degli orari, tenendo conto delle dotte considerazioni del relatore.

PIERANTONI, relatore, dichiara che egli non ha detto che la ginnastica sia riposo del cervello; egli ha chiesto che gli orari siano mutati in modo da consentire dei veri e reali riposi fra le varie ore d'insegnamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal ministro, che porterà il n. 6 e avrà posto prima della tabelle del personale.

Il Senato lo approva.

Il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta un progetto per autorizzare i comuni di eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti la media dell'ultimo triennio.

Ne chiede urgenza che è ammessa.

Discussione del progetto: « Modificazione alla legge postale » (N. 104).

BOCCARDO, relatore, non farà un lungo discorso; spiegherà solamente le ragioni per cui non credette l'Ufficio centrale di accompagnare questo progetto con lunghe considerazioni, per consigliarne l'approvazione.

Ricorda i precedenti della legislazione postale e dimostra come per il momento non sia possibile un notevole ribasso delle tariffe.

Riassume la storia della riforma postale in Inghilterra, la quale richiese un ventennio, perchè il reddito tornasse, anzi sorpassasse quello che era prima.

Rileva le diminuzioni che si ottengono con questo progetto di legge; spiega come il biglietto postale non farà concorrenza alla cartolina.

Conchiude che non è una gran legge, ma è un avviamento a progressi futuri.

MAJORANA-CALATABIANO teme che quello che disse l'onorevole relatore circa il gran tempo che ci volle in Inghilterra perchè l'erario si indennizzasse della perdita subita in conseguenza della riduzione della tassa postale, valga come un argomento perchè si ritardi più e più in Italia la desiderata riforma postale.

Sostiene che lo sviluppo delle comunicazioni postali ha ben altra importanza che non sia semplicemente quella dei redditi che l'erario trae dalla posta. Questo sviluppo si collega per moltepilci aspetti economici, sociali e morali, a tutta la vita del paese.

La riforma postale non deve misurarsi alla nuda e gretta stregua di un provento fiscale.

L'oratore crede che tanto più presto la riforma postale si farà, tanto meglio sarà anche per l'erario.

BOCCARDO, relatore, dichiara di dover essersi male espresso e di non meritare in alcun modo il richiamo dell'onor. Majorana.

Crede anch'egli che la riforma postale compenserebbe, sotto moltepilci aspetti, l'erario del momentaneo sacrifizio.

Riconosce che il desiderio della riforma è nel cuore di tutti. Sembravagli tuttavia che non possa essere precisamente il momento questo di parlare di riduzione di redditi della finanza.

ARTOM (dell'Ufficio centrale), cui il senatore Majorana si era rivolto per una interruzione, dichiara di non aver voluto interrompere, ma soltanto dire quello che ha già detto il relatore circa la minore opportunità di procedere in questo momento a riforme, le quali possano anche soltanto momentaneamente diminuire i redditi dell'erario.

SONNINO (dell'Ufficio centrale) e BOCCARDO, relatore, rivolgono al ministro dei lavori pubblici speciali raccomandazioni intorno ai servizi delle lettere assicurate, dei pacchi postali, dei pacchi postali con assegno, circa al termine pel recapito dei pacchi a domicilio, ecc., affine che il ministro procuri di semplificare e di accelerare i servizi medesimi.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non fa un discorso, poichè l'Ufficio centrale accetta, diremo così, con rassegnazione la legge, prendendo la medesima come affidamento a riforme maggiori.

Si associa a questo concetto che ha condiviso anche prima di essere ministro.

Si compiace del discorso del relatore senatore Boccardo che si è mostrato provetto anche in questa materia della legislazione postale.

In ordine alla questione se e quando si possa addivenire a una riforma su più vasta scala non intende trattarla in questo momento.

Dice al senatore Majorana-Calatabiano che egli non ha toccato un punto importantissimo della questione, e cioè che collo sviluppo del servizio postale vanno ad accrescersi notevolmente le spese.

Ricorda che in Francia, la riforma postale del 1868 diede risultati superiori a quelli che ne erano aspettati.

In Francia vennero prevedute 16 milioni di perdite, che però si verificarono in una misura inferiore, la quale andò nel corso di otto anni a scomparire, lasciando però sempre 100 milioni complessivamente perduti.

Oltredichè noi calcoliamo tutti gli anni un aumento progressivo di due milioni i quali certo andrebbero a scomparire con danno gravissimo della finanza.

Dichiara che studierà la proposta accennata dal relatore, del biglietto postale cittadino e non gli pare che possano esservi gravi difficoltà ad istituirlo.

Terrà conto delle raccomandazioni del senatore Sonnino circa la prova della impostazione delle lettere di ritorno.

Del pari terrà conto delle altre raccomandazioni del senatore Sonnino e del relatore nella redazione del regolamento nel quale il Governo procurerà di tener d'occhio ogni più minuta esigenza del servizio.

ALVISI rammenta che nel 1878 l'onorevole Saracco presiedette una Commissione per un progetto di riforma postale. Di quella Commissione l'oratore fu il relatore. Rammenta poi che in quella relazione, che fu allora approvata, si dimostrava la convenienza di economie in riguardo al servizio postale, specie riguardo all'unicità dell'impiegato postale-telegrafico ed ai locali nei minori comuni.

Dice sembrargli troppo grave e non proporzionale la tassa per l'invio di piccole somme col mezzo di vaglia postali.

MAJORANA-CALATABIANO si compiace delle dichiarazioni fatte dal relatore. Sostiene che il ministro delle finanze dovrebbe essere principale interessato ad accelerare la riforma postale, come mezzo indiretto ma sicuro di far aumentare parecchi altri più cospicui cespiti di entrata.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, ripete non trattarsi qui del desiderio della riforma postale; riguardo ad essa sono tutti concordi. Soltanto non pare che questo sia momento opportuno per effettuarla oltre alle proporzioni recate dal progetto odierno. Il Governo sarà anch'esso lietissimo il giorno in cui i voti generali possano essere soddisfatti.

All'onor. Alvisi fa osservare che l'obbligo del cumulo delle mansioni di impiegato postale e telegrafico e di un unico locale nei piccoli comuni, è già voluto dai regolamenti attuali.

Quanto a ridurre ulteriormente la tariffa dei vaglia postali, l'oratore fa osservare che una riduzione fu già introdotta per deliberazione della Camera dei deputati e che quelle stesse ragioni la quali consigliano di aggiornare la completa riforma postale, si oppongono per ora al desiderio manifestato su questo proposito dall'onorevole Alvisi.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia a lunedì quella degli articoli.

La seduta è levata alle ore 6 e 10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 7 luglio 188[illegible]

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta comincia alle 2,10.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: modificazioni alla legge comunale e provinciale.

MICELI, presidente della Commissione, raccomanda che le proposte di correzione siano trasmesse alla Commissione sollecitamente, perchè possa tenerne conto.

TORRACA rileva in primo luogo la grande importanza di questa riforma, e la necessità di equilibrare le regioni che, con grandi studi, sono state portate ad essa contro, ed in favore.

E l'oratore esamina queste ragioni e le tendenze che da esse si svolgono, a rendere più o meno ampia la riforma che si vuole intraprendere.

Ed in quest'esame l'oratore condanna il sistema invalso specialmente in un paese vicino, di fare influire oltremodo i partiti politici, nelle cose amministrative; ed accenna al fatto che anche da noi si sia detto e scritto sui giornali che un membro del Parlamento abbia avuto quasi missione governativa di dirigere le elezioni municipali di una grande città. (Interruzione dell'onor. Di San Donato).

CRISPI, presidente del Consiglio. Una voce assurda!

LAZZARO. Questo non entra nella discussione della legge.

TORRACA, risponde, e continuando trova, nell'indole stessa del comune, la ragione della estensione del suffragio, senza farvi per niente intervenire la politica.

Infatti il lavoratore della terra, l'operaio, l'artigiano, hanno tutti interesse nel loro comune; poichè come ogni altro hanno diritto a respirare aria sana, a bere acqua pura, ad avere nettezza nel loro abitato, igiene nella condotta della vita loro.

Ma bisogna distinguere tra i giusti bisogni e la forza brutale del numero.

(Il deputato Pellegrini cerca ripetutamente di soggiungere qualche qualche frase; il presidente con forza gli impedisce di farlo).

Ciò costituirebbe tirannia; chè tale è il predominio, l'oppressione, di una parte sopra l'altra di una popolazione; ed il difficile è di saper contemperare le ragioni del possesso con le ragioni del benessere generale.

E' necessario quindi cercare la maggiore e migliore rappresentanza diretta degli interessi nel comune. Che questi interessi siano equamente rappresentati, e si avrà la perfezione della legge. Per questa via soltanto la riforma potrà raggiungere uno scopo di bene.

Non combatte l'intervento dei maggiori censiti nei Consigli comunali perchè gli pare che quell'istituto non sia nato vitale; ma propugna quelle modificazioni del disegno di legge che assicurino la libertà e l'indipendenza dei voti e la rappresentanza delle minoranze.

La maggiore modificazione ch'egli proporrà sarà per altro quella diretta ad assicurare seriamente e veracemente la responsabilità civile degli amministratori; non sembrandogli che rispondano efficacemente a questo scopo le disposizioni contenute nel disegno di legge. Il solo modo di assicurare tale responsabilità è quello stabilito nelle leggi inglesi, per le quali non è eleggibile chi non abbia una determinata rendita.

Gli è in mancanza di queste garanzie di libertà, segue l'oratore, che si è costretti a ricorrere al sistema francese dei contrappesi e, mentre si allargano il corpo elettorale ed alcune attribuzioni dei Consigli comunali, si è costretti a rafforzare d'altro canto la mano e l'ingerenza del Governo. Confida quindi che lo stesso onorevole Crispi accetterà tutte quelle proposte che possano servire a migliorare il disegno di legge. (Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

CRISPI, presidente del Consiglio, riservandosi di entrare poi sul merito del disegno di legge, nega di avere incaricato, com'ebbe ad affermare l'onorevole Torraca, un deputato per dirigere le elezioni amministrative in una grande città. Vero è soltanto che egli non trovò di fare nessuna opposizione all'intendimento espressogli, dal deputato cui si allude, di assecondare il desiderio dei suoi amici napoletani, e che promise di fare per il risanamento di Napoli tutto ciò che la legge prescrive.

TORRACA è lieto di aver dato occasione al presidente del Consiglio di far una dichiarazione che gioverà molto al decoro del Governo.

DI SAN DONATO dichiara di essere stato il primo a rivolgersi ad un collega per pregarlo, a nome di molti amici, di interessarsi delle elezioni di Napoli per riuscire all'esecuzione di quella legge di risanamento che fu fin'ora abbastanza dimenticata.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che non ha frapposto il menomo indugio allo studio ed all'approvazione dei progetti mandati al Governo per il risanamento di Napoli; e che soltanto da quindici giorni il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha in esame i progetti ulimamente mandatigli.

DI SAN DONATO non ha rivolto alcuna censura al presente presidente del Consiglio; ma mantiene che il Governo dopo undici mesi

rimandò al comune di Napoli senza l'approvazione i progetti che gli erano stati inviati.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per uno speciale sussidio alle bonifiche Polesane.

TENANI chiede che il disegno di legge sia dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

TITTONI, sebbene ritenga infondati i timori da molti espressi sugli effetti dell'allargamento del suffragio, non può accettare i criteri che determinano tale allargamento; ritenendo base razionale dell'elettorato amministrativo soltanto la contribuenza.

In questo concetto però è compresa l'estensione del voto alle classi operaie sulle quali pesano i dazi di consumo.

Quand'anche, dice, si dovessero prendere per base dell'elettorato amministrativo i criteri dell'elettorato politico, bisognerebbe pensare alle iscrizioni illegali ed all'enorme sperequazione che nelle liste elettorali esiste tra comune e comune.

Si dichiara favorevole alla proposta di deferire la nomina del sindaco ai Consigli comunali, purchè essa sia estesa a tutti i comuni, grandi e piccoli; ed è anche favorevole al sistema dei Consigli raddoppiati per eliminare il pericolo di cattiva amministrazione.

E' favorevole altresì alla Giunta amministrativa, parendogli che il sistema proposto risolva giustamente il problema; mentre si dichiara contrario, quanto al metodo di votazione, che si possa votare con la scheda stampata, come proponeva l'onorevole Sonnino.

Propugna la rappresentanza delle minoranze, e richiama l'attenzione del ministro sulla convenienza di rendere incompatibile l'elezione del padre e del figlio o di fratelli, poichè ora avviene spesso che i Consigli dei piccoli comuni divengono veri Consigli di famiglia.

Come conseguenza necessaria di legge, rimane la riforma delle circoscrizioni; e chiede il rinvio della questione dei ratizzi a quando si tratterà dei tributi locali. (Approvazione).

MARCORA svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo che la legge in esame soddisfa alle più urgenti necessità politiche ed amministrative, e agevola la successiva attuazione di una più radicale riforma negli ordinamenti dello Stato, della provincia e del comune per quanto riflette le circoscrizioni, la finanza, la scuola, la beneficienza e l'igiene, passa alla discussione degli articoli. »

Comincia col dichiarare che l'estrema Sinistra non ha troppi entusiasmi per l'una o l'altra parte di questa legge, nè ha ragione di credersene interamente soddisfatta; ma che l'accetta ora pel complesso delle disposizioni che racchiude, e come un acconto di maggiori provvedimenti. (Commenti).

Non ha alcun dubbio quanto all'urgenza e alla necessità della riforma amministrativa che risponde a un bisogno di Governo e a un voto ripetuto delle popolazioni. Nè questa urgenza e necessità saprebbe essere messa in dubbio, da chiunque ricordi che l'Italia cerca da quaranta anni un vero assetto amministrativo.

Quello presente crede possa riassumersi in questo: oligarchia nei comuni e nelle provincie; soverchio accentramento nello Stato; anarchia nella scuola; sfiducia nel popolo. Ora a tutto questo non si può provvedere se non con una riforma radicale; ed egli avrebbe voluto proporre il riordinamento delle circoscrizioni, e delle funzioni dello Stato, dei comuni, e delle provincie in ordine alla finanza, alla scuola all'igiene e alla beneficenza.

A un simile concetto, che fu di Carlo Cattaneo, consentirono il Minghetti e lo Jacini, ma non crede ora il caso di svilupparlo. E soltanto ripete che accetta la legge come un avviamento alle future conquiste.

Accenna alle varie ragioni che lo inducono a dare il suo voto al disegno di legge, dicendo che dovrà essere coordinato ad altre leggi in corso di studio e ad altre riforme promesse dal Governo; e in ogni modo dichiara che voterà la legge perchè anche non perfetta, segna un grande passo nella via della giustizia e della libertà.

Le varie riformeproposte, meno quella dei Consigli raddoppiati, sono nuove, nè possono quindi offrir pretesto a dubbiezze ingiustificate.

E dimostra come coteste riforme rispondano ai principii costantemente affermati dal partito al quale appartiene.

Parlando della città di Milano, dice che gli elettori inscritti rappresentano ora il sette per cento; e che qualche anno fa, diciassettemila cittadini aventi diritto al voto, erano esclusi dalle liste. (Commenti). Occorre quindi procedere all'allargamento del suffragio che non è una funzione ma l'esercizio di un diritto. (Approvazioni a sinistra).

Nè teme, come altri, le conseguenze del voto accordato a tutti i cittadini, compresi gli analfabeti, perchè l'analfabetismo non costituisce da per sè solo un criterio d'incapacità: e ricorda con Macchiavelli che se le moltitudini possono ingannarsi nelle generalità di una questione, nei particolari non s'ingannano mai. Quindi, come affermazione di diritto, accetta l'idea del suffragio universale esteso anche alle donne.

Non saprebbe comprendere perchè mai, come disse l'onorevole Colombo, si dovrebbe impedire al paese di conseguire i benefici di una riforma, per considerazioni speciali alla città di Milano. (Bene!). E se l'onorevole Colombo potè parlare di comuni americani male amministrati, si potrebbero citare in Italia non dissimili esempi. (Approvazioni a sinistra).

Se saranno mantenute le disposizioni della legge, dichiara che accetta il metodo proposto di votazione, pur non approvando l'esclusione dell'elemento elettivo dagli uffici elettorali; accetta il sistema del sindaco elettivo, per ovviare agli inconvenienti della nomina governativa, riconosciuti anche dall'onorevole Lanza e dall'onorevole Peruzzi; ma vorrebbe che fosse esteso a tutti i comuni.

Dissente dal ministro e dalla commissione in ordine alla formalità del giuramento che crede manchi di fondamento giuridico; approva il criterio della responsabilità; e quanto alla questione delle incompatibilità, crede che debbano essere compresi nell'ostracismo anche i senatori.

(L'oratore si riposa).

BALENZANO presenta la relazione intorno ai due disegni di legge per autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere la media triennale delle sovrimposte ai tributi diretti.

CADOLINI presenta la relazione intorno al disegno di legge per il palazzo del Parlamento.

MARCORA riprendendo a parlare, esamina la questione della Giunta amministrativa di cui non approva la composizione, ma che, formata come egli vorrebbe con prevalenza di elementi elettivi, crede varrebbe ad ovviare a molti inconvenienti quando, come il ministro proponeva, dovesse pronunciare dopo udite le parti.

Quanto ai Consigli raddoppiati, dichiara che l'estrema Sinistra non crede ragionevole cotesta riforma, che è contraria ai principii direttivi della legge; stabilisce l'assurdità di porre i Consigli comunali alla dipendenza degli agenti delle tasse; è inefficace come cautela amministrativa; e può offrire facile pretesto a turbare l'ordine pubblico.

Non meno grave è la questione dei ratizzi, ai quali si dichiara favorevole, per quanto ammetta che non sia bene studiato il criterio della proporzionalità. E quindi ammetterebbe che fosse differita la questione.

Fa qualche osservazione d'indole secondaria, intorno alla completa pubblicità delle discussioni dei Consigli comunali, intorno alla circoscrizione dei mandamenti ed ai capoluoghi di certi comuni.

Termina dichiarando che l'estrema Sinistra voterà l'attuale legge; e assicurando gli avversari che con ciò intende far loro un servizio, perchè se ora non si facessero delle concessioni al diritto ed alla giustizia, questi avrebbero più completa vittoria in prossimo avvenire; e finisce augurando all'onorevole Crispi che possa perseverare nella via delle ardite riforme. (Applausi a sinistra).

COLOMBO domanda di parlare per fatto personale giacchè l'onorevole Marcora ha detto che l'amministrazione comunale di Milano si assomiglia ad una *burletta*.

MARCORA dà spiegazioni dicendo che intendeva dire che fossero una *burletta* i timori esagerati, che alcuni mostravano di avere circa le conseguenze del presente disegno di legge nella città di Milano.

COLOMBO, avendo posto in chiaro che l'onorevole Marcora non ha

inteso dire niente di offensivo verso l'attuale amministrazione comunale di Milano, si dichiara soddisfatto.

PRINETTI comincia dal porre in chiaro lo stato poco felice dei bilanci comunali e provinciali, però non crede che la profluvie delle spese, che si è dovuta deplorare, provenga dalla legge del 1865. Ad ogni modo, ammesso anche che questa legge abbia una parte di responsabilità, non vede come, con l'attuale riforma, si provveda all'inconveniente che ha deplorato.

Ed ora esaminerà le modificazioni principali nel disegno di legge che si discute. Comincia dal parlare dei sindaci elettivi, fa osservare che è nei piccoli comuni che i sindaci esercitano le maggiori prepotenze, quindi forse bene ha fatto il Governo a non abbandonare agli elettori la nomina dei sindaci nei piccoli comuni. Fa poi osservare che le clientele, che tanto si deplorano nelle amministrazioni comunali, non possono già dirsi un frutto della legge del 1865 ma sibbene siano una conseguenza necessaria dell'attuale momento storico, che attraversa la società italiana.

Sulla Giunta amministrativa trova molto da osservare, essa in fondo non è che una copia larvata dell'antica proposta ministeriale, giacchè i membri elettivi che si sono introdotti in questa Giunta, con le numerose incompatibilità che si sono stabilite, non potranno mai controbilanciare per importanza e competenza i consiglieri di prefettura.

Crede che la tutela dei comuni debba sempre essere affidata ad elementi elettivi e non già burocratici.

Critica pure l'istituzione dei *ratizzi*, che giudica, che se impedirà alle provincie di contrarre nuovi debiti, li farà contrarre ai comuni, il che è più dannoso. Non sa capacitarsi come così leggermente siasi ammesso il principio, che tocchi ai comuni il sostentare gl'inabili al lavoro, principio che in Inghilterra è stato tanto dibattuto.

Trova poi che l'attuale disegno di legge non affronta nessuna delle gravi questioni, che pare avebbe dovuto sciogliere, non quella delle circoscrizioni, non quella dei rapporti fra l'autorità locale e la centrale. Essa non si preoccupa che di allargare il suffragio, è dunque una legge politica.

Venendo a questa questione dell'allargamento del suffragio, l'oratore trova giusto che s'allarghino gli antichi limiti, ma crede che la Commissione abbia ecceduto. Critica sopratutto la disposizione per la quale si escludono dalle liste gli attuali elettori censitari se sono analfabeti, mentre si ammettono moltissimi elettori per capacità; la quale capacità poi consiste nell'aver saputo *una volta sola* scrivere due parole di domanda.

Termina dichiarando che si sente meravigliata come davanti una legge risolutamente politica, come la presente, si trovino oratori pro o contro nei banchi opposti della Camera. Crede che ciò non sia possibile, se non in base all'equivoco, perciò prega l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare quale ordine d'idee intenda eseguire. Non crede che la vita parlamentare possa avere un indirizzo fecondo, se non cessa il presente stato di cose, per il quale non sa chi siano gli amici e gli avversari del Ministero.

BORGATTA comincia col rilevare una frase dell'onorevole Colombo, il quale ha detto che molti voteranno la presente legge senza desiderarla, egli per conto suo la voterà e la desidera. È una sua antica aspirazione quella della riforma comunale, e plaude perciò all'onorevole presidente del Consiglio, che ha voluto che la si discutesse prima delle vacanze.

Approva l'allargamento del suffragio amministrativo, che diventa una necessità dopo l'allargamento di quello politico, e cita a questo proposito l'autorevole parere dell'onorevole Di Rudinì, il quale, fin dal 1885, ebbe a dichiarare inevitabile l'allargamento del suffragio amministrativo, in un suo discorso agli elettori di Siracusa.

Combatte l'opinione dell'onorevole Marcora, che il diritto di suffragio amministrativo vorrebbe esteso alle donne.

Quanto all'elettività del sindaco, se il Governo crede pericoloso estenderla a tutti i comuni egli non insisterà, pure augurando che a questo gradualmente si arrivi.

Riguardo alla tutela dei comuni, si compiace di vedere che nessuno abbia domandato di lasciarla alle deputazioni provinciali, ed accetta in massima l'istituzione della Giunta provinciale amministrativa. Però non ne vorrebbe affidata ad un magistrato la presidenza; per molte ragioni preferirebbe che la presiedesse il prefetto, qualora da due a quattro fosse portato il numero dei membri elettivi.

Dalla Giunta poi vorrebbe esclusi i deputati e i senatori, per evitare che la politica invada l'amministrazione. Non è contrario al sistema dei ratizzi, e non si preoccupa troppo dei turbamenti temporanei che potrebbe produrre; però crede che la questione non sia stata abbastanza esaminata e non sia quindi ancora matura.

Riguardo alla questione della mendicità egli vorrebbe che non fosse risoluta ora, sembrandogli più conveniente aspettare la riforma delle Opere Pie. Spera che tutti i fautori di questa legge d'accordo col Governo e con la Commissione studieranno di migliorarla in modo da assicurarne il trionfo.

Discussione sull'ordine del giorno.

MUSSI propone che domani la Camera tenga seduta per discutere alcuni progetti di legge, tra i quali primo quello sulle Casse di risparmio.

SANI proporrebbe che domani pure si discutesse la legge sulle bonifiche.

PRESIDENTE mette a partito la proposta dell'onorevole Mussi che domani si tenga seduta.

(Non è approvata).

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 7. — Nella riunione ebdomadaria del sabato a Trafalgar-Square i deputati radicali ed i capi socialisti tentarono di fare votar una risoluzione. La polizia operò parecchi arresti.

MADRID, 7. — La squadra spagnuola, composta delle corazzate *Numancia*, *Castilla* e *Luzon*, partirà in questi giorni, recandosi a Palermo e Messina. Poscia visiterà Brindisi, San Giorgio, Pola, Trieste, Venezia, Ancona, Corfù, Malta e Cagliari, prima di fare ritorno a Cartagena.

LONDRA, 8. — L'Italia e l'Austria-Ungheria hanno aderito alla convenzione per la neutralizzazione del Canale di Suez.

ATENE, 8. — Un incendio distrusse presso il nuovo mercato alcune botteghe. I danni sono abbastanza considerevoli.

TUNISI, 8. — Nel disastro del *Carlo Quinto*, oltre il comandante Lenevue, un passeggero europeo, due marinai e due soldati indigeni rimasero annegati. La *Ville de Brest* riportò alcune avarie e si trova ancora a Mehdia.

LONDRA, 8. — In un *meeting* che ebbe luogo a Glasgowgreen Dawit discolpò O' Donnel dalle accuse fattegli e sfidò il *Times* ad intentare un processo direttamente contro lui e contro Parnell.

ATENE, 8. — Si dice che la Porta abbia intenzione di procedere, criminalmente contro il metropolita di Castoria e Monastir. Ciò produsse viva emozione nei circoli politici.

BUCAREST, 8. — Vacaresco fu nominato ministro plenipotenziario a Vienna; Ghika, ora ministro, plenipotenziario a Belgrado fu trasferito ad Atene; Beldimano, agente diplomatico a Sofia, fu nominato ministro plenipotenziario a Belgrado; Djuvara, fu nominato agente diplomatico a Sofia; e Lahovary, fu nominato capo della divisione politica in luogo di Djuvara.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	» [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 40	97 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	» [2]
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	463 »	463 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	800 » [3]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 » [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1179 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	671 25	671 25	» [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	245 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1000 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	530 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1495 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1930 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 » [12]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 » [13]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 » [14]
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	292 » [15]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 52 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 20
2 1/2	Londra	90 g.	»	»	25 18
	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12,50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12,50 — [12] ex coup. lire 6,25 — [13] ex divid. lire 13 — [14] ex acc. div. lire 15 — [15] ex coup. lire 6,32.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 60 fine corr.

Az. Banca di Roma 745, 744, 743, fine corr.

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 478, 475, 470 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1076, 1075, 1074, 1073, 1072, 1063, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 330, 329, 323, 322, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 415
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 245.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 645.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE